



**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO PER L'ALLEVAMENTO DI AVANNOTTI NEL CENTRO
VISITE DUE PONTI DI FANANO PER IL RIPOPOLAMENTO DEI
TORRENTI DELL'ALTO BACINO DEL FIUME PANARO.**

TRA

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con sede legale in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, C.F. 94164020367, rappresentato dal suo Direttore *pro tempore* Arch. Valerio Fioravanti, nato a Villa Minozzo (RE) il 25/05/1965 e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale, per dare esecuzione alla deliberazione di Comitato Esecutivo dell'Ente n. 29 del 28/04/2017,

E

APS Dilettantistica Fananese Società Pesca Sportiva, con sede legale in Fanano (MO), Via Due Ponti, C.F. 02209760368, rappresentata dal suo Presidente *pro tempore* Fabrizio Paolini, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 08/12/1954 e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito "Ente") affida all'APS Dilettantistica Fananese (di seguito "Associazione") la gestione dell'impianto per l'allevamento di avannotti situato al piano interrato del Centro Visite Due Ponti di Fanano e finalizzato al ripopolamento dei torrenti dell'alto bacino del fiume Panaro.

L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno

dell'impianto, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc...) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;

- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni normative vigenti in materia;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al riconoscimento agli stabilimenti quali impianti indenni da SEV e NEI;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare la corretta gestione dei locali e dell'impianto ivi allocato nonché il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio dei pesci per ripopolare i corsi d'acqua della zona con la finalità di mantenere il patrimonio genetico dei salmonidi dell'alto bacino del Panaro;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza;
- effettuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei locali e dell'impianto, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento di valutazione dei Rischi dell'Ente e nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura

assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico dell'Ente, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti l'Ente si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione in forma gratuita l'impianto di Fanano nello stato in cui si trova ed i locali in cui lo stesso è allocato.

L'Ente assicura la funzionalità degli impianti per gli usi oggetto della presente convenzione garantendo la manutenzione straordinaria.

L'Ente inoltre si farà carico dei consumi elettrici derivanti dall'utilizzo dei locali e dell'impianto.

L'Associazione si impegna a comunicare all'Ente l'elenco nominativo dei propri soggetti aderenti che potranno accedere ai locali e all'impianto in nome e per conto esclusivo dell'Associazione medesima.

Art. 2 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 3 - Recesso e risoluzione

L'Ente potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453e seguenti del Codice Civile.

Art. 4 - Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento

L'Associazione si impegna a svolgere l'attività di cui al presente atto in forma gratuita e pertanto l'Ente non dovrà riconoscere all'Associazione medesima alcuna somma economica.

Art. 5 - Registrazione e spese

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - Tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo l'Associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico dell'Associazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 - Disposizioni finali

Resta ferma ogni disposizione fissata per l'esercizio da parte dell'Associazione Pesca e Attività Subacquea Sez. di Modena.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in 2 (due) originali.

Modena, 24/05/2012

Ente di Gestione per i Parchi e

APS Dilettantistica

la Biodiversità Emilia Centrale

Fanane Soc. Pesca Sportiva

Arch. Valerio Fioravanti

Fabrizio Paolini

